

*Ricognizione di debito e confessione: distinzione;
irretroattività delle norme antiusura.*

Ricognizione di debito "titolata" - confessione - differenze

La ricognizione di debito titolata non può avere mai valore di confessione, trattandosi di istituti differenti, in quanto se la prima - avendo per oggetto, rapporti giuridici, oppure opinioni o valutazioni - comporta la presunzione, fino a prova contraria, dell'esistenza (e validità) del rapporto fondamentale, la seconda, invece, ha per oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte.

Ricognizione di debito "titolata" - confessione - rapporto riconosciuto - inesistenza (o nullità) - prova - ammissibilità

Anche nell'ipotesi di ricognizione di debito titolata, il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa, sottesa alla propria ricognizione, così come la sua eventuale nullità, con conseguente invalidità radicale della ricognizione stessa.

Norme antiusura - irretroattività

Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali per superamento del tasso soglia dell'usura non sono retroattive, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. con modificazioni dalla l. n. 24 del 2001, norma riconosciuta non in contrasto con la Costituzione con sentenza n. 29 del 2002 della Corte costituzionale.

Contratti conclusi prima della legge n. 108/96 - clausole-interessi - inefficacia sopravvenuta - sostituzione automatica - ammissibilità.

In relazione ai contratti conclusi prima della entrata in vigore della legge 108/96, le clausole relative agli interessi passivi sono sì valide, ma esse, con il superamento dei successivi tassi-soglia, divengono illegittime negli effetti, generandosi in tal modo un fenomeno di sostituzione automatica ex art. 1339 c. c. ed

applicandosi da tale momento, in conseguenza, il saggio c.d. di soglia (in luogo del maggiore interesse contrattuale), limitatamente alla "porzione" di rapporto non ancora esaurita.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott.ssa Rossana Giannaccari, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 2003/2003 RG avente ad oggetto: altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie;

TRA

P. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv. M. per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

E

I. CREDITI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore quale procuratrice di Intesa Mediocredito s.p.a. rappresentata e difesa dall'Avv. G. del Foro di Bari in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione

E

M. s.p.a in persona del suo procuratore speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Alberti in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

SVOLGIMENTO DE PROCESSO E
CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con atto di citazione notificato in data 3.4.2003, la Società P. esponeva quanto segue:

- di aver stipulato con scrittura privata del 31.5.1996 con la Mediocredito del Sud SpA un contratto di finanziamento a medio termine, con il quale la Società Mediocredito del Sud, a fronte di una richiesta di lire 1.330.000.000=, concedeva ad essa attrice un finanziamento di lire 818.000.000= per la durata di anni sei decorrenti dal primo giorno successivo a quello di erogazione, da destinare al miglioramento della propria struttura finanziaria mediante consolidamento dell'indebitamento a breve nei confronti del sistema bancario;
- che il predetto finanziamento avrebbe beneficiato dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. n.85/95 ed alla L. n.341/95, la cui gestione era affidata all'Istituto Bancario San Paolo di Torino SpA;
- che in data 21.10.1996 la Banca Piccolo Credito Popolare Salentino prestava fidejussione in favore della Società Pro-Sal per un importo globale di lire 981.600.000;
- che con missiva del 21.2.2003 la Intesa BCI Gestione Crediti comunicava che l'esposizione debitoria era pari ad € 261.143,11 invitando essa attrice all'immediato versamento del suddetto importo;
- che il tasso effettivo globale applicato al contratto in esame superava il tasso soglia previsto dalla L. 108/96 e, per tale ragione, la P. risultava creditrice della somma di € 6.714,53;
- che, in ogni caso, l'art. 4 del contratto contiene una clausola nulla perchè il

tasso di interesse è indeterminato e indeterminabile in violazione dell'art.1284 c.c.;

tanto premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) - *Dichiarare la nullità del patto n.4 del contratto di finanziamento in questione per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto:*

a) - accertare e dichiarare che la Società istante è creditrice della Banca convenuta di €. 6.714,53=; b) - condannare la Banca convenuta al pagamento, in favore della istante, della suddetta somma di €. 6.714,53=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 2) - Gradatamente, accertare e dichiarare dovuti sulle somme maturate gli interessi legali e, per l'effetto, accertare e dichiarare che, alla data del 20.2.2003, il saldo a debito della Società istante era di €. 92.863,72=, dando atto che questa ultima offre a borsa aperta, salva ripetizione, la suddetta somma di euro 92.863,72=. 3) - Condannare la Banca convenuta alle spese e competenze tutte del presente giudizio”.

Si costituiva in giudizio la Soc. I. Crediti Spa (già IntesaBCI Gestione Crediti Spa) in qualità di procuratore di Banca Intesa Mediocredito Spa (già IntesaBCI Mediocredito Spa), chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva in primo luogo che la P. con comunicazioni del 27.3.2002, del 30.12.2002 e del 17.2.2003 aveva riconosciuto il proprio credito; quanto alla natura usuraria degli interessi, contestava che si potesse fare riferimento al momento della dazione, ma a quello della pattuizione; infine, escludeva che l'art.4 del contratto non consentisse di determinare la misura degli interessi. La convenuta spiegava formale domanda riconvenzionale per il pagamento della complessiva somma di €. 279.819,82 (di cui €. 240.981,01 per capitale, €. 30.283,96 per interessi di mora ed €. 8.554,85 per spese afferenti al finanziamento) alla data 3.6.2003, oltre interessi convenzionali di mora sino al soddisfo e chiedeva di essere autorizzato a chiamate in causa il Monte di Paschi Spa, quale successore a titolo universale dell'originario fideiussore, Banca di Credito Salentino, affinché, accertata la solidale obbligazione della società chiamata, ai sensi dell'art. 1944 c.c., quest'ultima venisse condannata al pagamento in favore di essa istante di ogni somma dovuta dalla P.. Progettazioni Salentine srl.

Disposta la chiamata in causa del terzo, si costituiva il Monte Paschi Spa, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi inammissibile ed improponibile la chiamata in causa del terzo; in subordine, dichiarava di non contestare il rapporto di garanzia ma di fare propri gli effetti di un eventuale accoglimento della domanda di parte attrice.

Poichè, nelle more, la società P.. veniva a conoscenza che alla Centrale Rischi era stato segnalato “*in sofferenza*” il preteso credito della Banca convenuta, sul presupposto dell'illegittimità della segnalazione, con atto di citazione del 16.2.2005, la Soc. P.. srl conveniva in giudizio le società I. Crediti Spa e Intesa Mediocredito Spa per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) *Accertare e dichiarare illegittima la segnalazione dei rischi effettuata dal Medio Credito del Sud oggi I. Crediti Spa e procuratore della Banca Intesa Medio credito Spa) e quindi dichiarare legittimo il ricorso ex art. 700 da parte della società P. 2) Condannare le società convenute al pagamento in favore della società P. della complessiva somma di €. 1.200.000,00=, a titolo di risarcimento dei danni come specificati in narrativa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. 3) Condannare le società convenute al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio e di quelle relativa al procedimento ex art. 700 cpc”.*

Si costituiva in giudizio la soc. Castello Gestione Crediti srl nella sua qualità di procuratrice di “I. Crediti Spa” nonché nella sua qualità di procuratrice di “Intesa mediocredito Spa”, la quale , in via pregiudiziale e in rito, chiedeva

dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della I. Crediti Spa ad essere destinataria delle domande formulate dalla "P. - Progettazioni Salentine srl, e, quindi rigettarle; nel merito chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attrice perché infondate, con condanna della stessa la pagamento delle spese e competenze di lite.

Disposta la riunione tra i due giudizi (n. 2003/03 RG e 766/06 RG), espletata CTU e disposti chiarimenti, all'udienza del 27.9.2012, precisate le conclusioni, il GI fissava per la discussione orale ex art.281 quinquies c.p.c. l'udienza dell'1.10.2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice ha chiesto dichiararsi la nullità dell'art.4 del contratto di finanziamento concluso con scrittura privata del 31.5.1996 con la M. SpA in quanto gli interessi pattuiti avrebbero natura usuraria.

La convenuta ha dedotto che la P. con comunicazioni del 27.3.2002 e del 30.12.2002 si era impegnata ad estinguere il debito attraverso pagamenti rateali (all.10 e 12 del fascicolo di parte convenuta), in questo modo riconoscendo il proprio debito con valore confessorio.

La tesi della convenuta non merita accoglimento.

Occorre in primo luogo, operare una corretta distinzione tra le figure giuridiche della ricognizione di debito titolata e la confessione. La prima (disciplinata dall'art. 1988 c.c.), ha per oggetto, infatti, rapporti giuridici, oppure opinioni o valutazioni e comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale, mentre la seconda (disciplinata dagli artt. 2730 e segg. c.c.) ha per oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte (Cass. 30 gennaio 1975, n. 363). Partendo da questa distinzione, la giurisprudenza giunge, quindi, ad affermare che la promessa di pagamento, anche quando sia titolata, perché contenente l'indicazione della "causa debendi", non assume per questo natura confessoria. Sicché, anche in tale ipotesi vige la regola - stabilita dall'ultima parte dell'art. 1988 c.c. - secondo cui il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa e, perciò, la nullità della promessa; mentre le particolari limitazioni di prova poste dall'art. 2732 c.c. (impossibilità di revocare la confessione non determinata da errore di fatto o da violenza) per la confessione, potranno trovare applicazione quando, nel contesto dello stesso documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale (Cass. 20 gennaio 1995, n. 629; 19 maggio 1975, n. 1972).

Nel caso in esame, le dichiarazioni della P. di cui alle comunicazioni del 27.3.2002 e del 0.12.2002 riconoscono l'esistenza del debito ma non possono avere valore confessorio rispetto alla corresponsione di interessi asseritamente usurari, ovvero avente causa illecita. (Cassazione civile sez. III 16/09/2013 N.21098). E' evidente che è inefficace la promessa di pagamento o la ricognizione di debito, la cui fonte sia un negozio nullo.

Tanto premesso si tratta di verificare se la normativa di cui alla L. 108/96 si applichi ai contratti conclusi in epoca anteriore.

Sul punto, l'orientamento più recente della Suprema Corte che questo giudice condivide (Cassazione civile, SezIII14marzo2013n.6550, In senso conforme: Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2007 n. 17854, Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2006 n. 2140) ritiene che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali per superamento del tasso soglia dell'usura non sono retroattive, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. con modificazioni dalla l. n. 24 del 2001, norma riconosciuta non in contrasto con la Costituzione con sentenza n. 29 del 2002 della Corte costituzionale. Tuttavia, secondo il giudice di legittimità, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, il Giudice di legittimità, in forma più

esplicita e positiva, ribadisce il principio per cui sono sì valide le clausole-interessi anteriori alla legge 108/96 ma afferma altresì, che esse, con il sopraggiungere dei successivi tassi-soglia, divengono illegittime negli effetti a partire, naturalmente, dal momento in cui intervengano i medesimi e più bassi tassi usurari, generandosi in tal modo un fenomeno di sostituzione automatica ex art. 1339 ce. ed applicandosi da tale momento, in conseguenza, il saggio di soglia (in luogo del maggiore interesse contrattuale) rispetto alla porzione di rapporto non ancora esaurita, ad es. in ordine agli interessi moratori ancora dovuti. (ex multis Cass. Civ. Sez III, 22.3.2013 n. 7243)

Le recenti pronunce della Suprema Corte costituiscono l'approdo di un già avviato e pregresso percorso interpretativo, non rappresentando perciò statuizioni isolate..

In particolare, va osservato che a fronte di un primo orientamento giurisprudenziale (sintetizzabile in SSUU 18128/05) che nega l'applicabilità della legge 108/96 ai contratti venuti in essere anteriormente, vi è invece altro cospicuo filone interpretativo che, in sostanza, attraverso varie modulazioni, riconosce invece l'applicabilità della nuova disciplina anti/usura anche ai negozi stipulati in epoca precedente, in riferimento a quella porzione di rapporto negoziale ancora in corso che non sia completamente esaurita o conclusa (cfr. Cass. 1126/00, 5286/00, 14899/00, 8442/02): è vero che tali sentenze -le prime tre- sono intervenute prima della legge d'interpretazione autentica n. 24/01 in cui ai fini della commissione del reato di usura, si è ritenuto rilevante il solo momento della pattuizione o promessa degli interessi e non quello della loro concreta dazione, ma ciò non toglie che, in base agli ordinari principi dello ius superveniens possano applicarsi i tassi/soglia rispetto a quelle porzioni del rapporto stesso che siano ancora in corso e che, quindi, siano suscettibili di ricevere la nuova disciplina imperativa.

Se è vero, infatti che il legislatore, attraverso il l D.L. 394/00 convertito, con modifiche, nella L. 24/01, sgombrando il campo da ogni dubbio interpretativo ha stabilito che gli interessi si intendono usurari nel momento in cui "*sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento*", con ciò confermando che i contratti stipulati prima della L. 108/96 -i cui rapporti ancora pendano- sono comunque leciti pur se detti rapporti, nel loro funzionale sviluppo, superino poi i sopravvenuti tassi-soglia, tuttavia, se il suddetto comma 1° dell'art. 1 della L. 24/01 circoscrive all'usurarietà originaria (promessa o convenzione contrattuali) la sanzione civile della nullità della clausola-interessi ("*Ai fini dell'applicazione... dell'art. 1815...*") -con la ripetuta conseguenza che i negozi stipulati anteriormente alla 108/96 siano geneticamente validi-, tuttavia ciò non esclude, sul diverso e successivo piano esecutivo/funzionale, che la nuova disciplina possa rilevare sotto profili diversi da quello della illiceità della pattuizione originaria. In sostanza, se la citata disposizione esclude l'incidenza dei tassi-soglia sulla validità del titolo negoziale, nulla però dice quanto alla possibile incidenza degli stessi sul derivante rapporto che, a sua volta, soggiace pertanto alle altre regole del sistema e non a quella sanzionatoria.

Del resto, la ricordata pronuncia della Corte Costituzionale, nel far salvo il citato comma 1° in ordine ai profili sanzionatori del contratto, riferisce però, tra l'altro, che restano "*evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali.*"

Ne consegue che, in caso di interessi eccedenti le soglie usurarie relative a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della L. 108/96, gli interessi

devono armonizzarsi con le nuove disposizioni di legge.

In particolare, ed in applicazione di siffatti criteri, è valido il contratto stipulato il 31.5.1996, (ante L.108/96) ma, tuttavia, a decorrere dal 2/4/97 (data di pubblicazione del primo tasso-soglia), la porzione di rapporto non ancora esaurita deve da tale momento confrontarsi con le soglie usuarie fissate dalla legge, attraverso il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c.

Tale interpretazione della Suprema Corte trova indiretta ed ulteriore conferma in altre pronunce (Cass. 15497/05 e, più di recente, in Cass. 15621/07) laddove queste affermano che la legge 108/96 non si applica a rapporti "*completamente esauriti*" prima della sua entrata in vigore: questo significa anche che, *a contrario*, ove il rapporto non sia ancora completamente esaurito allora, alla sua porzione ancora corrente, debbano quindi applicarsi, per tale residua parte, i corrispondenti tassi-soglia.

Tanto premesso in diritto, vanno valutate le risultanze della CTU, le cui conclusioni sono condivise dal giudicante e non specificamente contestate dalle parti.

Il CTU, ricostruendo il rapporto tra la P. e la Banca Intesa ha preso in considerazione i tassi soglia applicabile per il contratto di "mutuo" e di "altri finanziamenti alle imprese"; mentre nella prima ipotesi il perito ha concluso (pag.5 della CTU) che "*i tassi convenuti non superano quelli soglia*", nella seconda ipotesi è stato rilevato il superamento del tasso soglia. A seguito dell'inadempimento della PROSAL, le parti concordavano un piano di rientro, che però non veniva rispettato. La PROSAL proponeva pertanto la rideterminazione del tasso di interesse di mora ad un tasso annuo non superiore al 6%. La richiesta veniva accolta dalla BCI Gestione Crediti, subordinandola all'immediato versamento di quanto dovuto. Poiché la PROSAL non ha versato il debito residuo, appare evidente che gli interessi, anche moratori, vadano calcolati secondo le norme contrattuali ed entro i limiti del tasso soglia.

Il consulente ha infatti determinato il debito finale in

1) € 219.831,06 considerando la categoria "altri finanziamenti alle imprese"; il CTU ha accertato che il TEG non è mai superiore al tasso soglia tempo per tempo vigente;

2) € 199.824,19 considerando la categoria "mutui"; il TEG calcolato pari a 9,825% supera il tasso soglia pari all'8,055%

Ad avviso del giudicante, deve farsi al contratto di mutuo, a nulla rilevando la circostanza che il contratto venne stipulato ai sensi della L. 22.3.1995 n. 85 e della L. 8.8.1995 in forza delle quali la società finanziata avrebbe dovuto beneficiare di un contributo sugli interessi, che avrebbe abbattuto del 4,50%. Si tratta infatti di un beneficio volto a ridurre l'entità degli interessi, che, tuttavia, non incide sullo schema contrattuale.

La Prosal ha chiesto accertarsi, in via subordinata, che, ove i tassi di interesse praticati dalla Banca convenuta non siano superiori al tasso di soglia previsto dalla legge anti-usura, il patto n.4 del contratto di finanziamento è comunque nullo per violazione dell'art.1284 c.c., che impone di esplicitare in modo esatto ed inequivoco il tasso di interesse ultralegale concordato dalle parti. Ritiene parte attrice che, nel caso in esame, l'oggetto del contratto di finanziamento è indeterminato, in quanto non indica il tasso di interesse effettivo, ed anche indeterminabile ed imprevedibile, in quanto il tasso di interesse dipende esclusivamente dalla iniziativa del mutuante.

Secondo il contratto di finanziamento: «*Ogni rata comprende una quota capitale, come risulta dal piano di ammortamento allegato sotto la lettera "B" e una quota interessi calcolati nella misura di un punto percentuale in più del tasso di riferimento nominale annuo per l'industria, variabile semestralmente, in base ai valori che lo stesso assumerà nei mesi di gennaio e di luglio antecedenti la decorrenza di ogni semestralità. Detto tasso, con al*

massimo due decimali e pari al tasso semestrale proporzionale troncato al terzo decimale, per il periodo di preammortamento tecnico di cui al 2° comma del precedente art.3 e per la prima semestralità del periodo di preammortamento di cui al 1° comma del medesimo articolo, viene sin da ora fissato nella misura del 12,13% nominale annuo, pari al tasso semestrale proporzionale del 6,065%, ottenuto aggiungendo un punto percentuale al tasso di riferimento per l'industria».

Ritiene il giudice, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, che il tasso di interessi possa essere determinato sulla base di parametri certi e prestabiliti, tanto più che il contratto non è stato predisposto su modulo prestampato ma è stato oggetto di negoziazione tra le parti. Non a caso il CTU, al pari dei CTP, è stato in grado di determinare puntualmente il tasso annuo di interesse applicabile al rapporto in esame.

Accertato quindi che la P. è debitrice della Gestione Crediti s.p.a. della somma di € 199.824, 19, va esaminata la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti del M. s.p.a., successore a titolo universale dell'originario fideiussore, Banca di Credito Salentino.

Il M. non ha contestato la validità e l'esistenza del rapporto di garanzia ma ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale nei confronti del terzo, in quanto la chiamata di terzo deve trovare esclusivo e necessario fondamento nella domanda attorea. Poiché l'azione introduttiva del giudizio inerisce al rapporto contrattuale di finanziamento e pone in contestazione la stessa validità ed efficacia dello stesso, sussisterebbe una diversità sostanziale tra *petitum* e causa *petendi* tra la domanda attorea e quella di accertamento dell'obbligazione di garanzia. Secondo il M., solo ove la chiamata di terzo fosse finalizzata ad accertare, anche nei confronti del garante, la validità e l'efficacia del contratto di finanziamento, la stessa sarebbe stata ammissibile, mentre ove la convenuta formuli anche nei confronti del terzo chiamato in causa una domanda di condanna, essa deve essere ritenuta inammissibile.

L'eccezione non merita accoglimento.

Ritiene il giudice che l'obbligazione di pagamento in capo alla banca chiamata in causa abbia come presupposto la validità del contratto di finanziamento, che costituisce il presupposto giuridico per ottenere la condanna dell'attore e del terzo. Sussiste pertanto una connessione per l'oggetto e per il titolo con la domanda proposta dalla PROSAL s.r.l., che avrebbe determinato la riunione in caso di proposizione di autonomi giudizi, al fine di salvaguardare il principio del *simultaneus processus*.

De resto, l'art.269 c.p.c. prevede la possibilità del convenuto di chiamare in causa il terzo *"al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantita"*, senza che possa escludersi la possibilità di riconvenzionale proposta dal convenuto nei confronti del terzo, laddove vi sia comunanza di causa ovvero sussista un rapporto di garanzia.

Va infine esaminata la domanda della P. s.r.l. (proc N. 766/2006) volta a dichiarare l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi effettuata dal Medio Credito del Sud oggi I. Crediti Spa e procuratore della Banca Intesa Medio credito Spa ed al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima segnalazione.

Va in primo luogo dichiarata la carenza di legittimazione passiva della I. Crediti s.p.a. , non essendo essa titolare del credito in contestazione, ma mera procuratrice della Intesa Mediocredito s.p.a., autore della segnalazione e pertanto unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio.

Nel merito la domanda non è fondata.

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 (G.U. 20 aprile 1994, n. 91) e dalle istruzioni

emanate dalla Banca d'Italia in conformità della stessa, trasfuse nella Circolare dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti.

Tra le cinque categorie di rischi classificati nelle predette istruzioni, quella che qui rileva è la quinta, riferita alle "sofferenze".

Secondo la Circolare, nella categoria di censimento "sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.

Il p. 6 della Circolare in questione prevede tra le varie ipotesi di sospensione della segnalazione delle sofferenze, la cessazione dello stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile.

Va poi notato che, nel glossario costituente parte integrante della Circolare in esame, la "sofferenza" è definita come *"esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario e dall'esistenza di eventuali garanzie (reali e personali) poste a presidio dei crediti"* e lo stato d'insolvenza è definito come *"incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte"*.

Alla luce dei dati normativi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di questo ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza. L'accostamento che tali istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazione sostanzialmente equiparabili, inducono a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate dalla piattaforma di cui all'art. 5 l. fall., hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione, una nozione "levior" rispetto a quella della insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero - in buona sostanza - di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza - cioè - fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità. Conclusivamente, ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento, se giustificata da una seria contestazione sulla esistenza del titolo del credito vantato dalla banca."* (Cass.Sez. 1[^], 12 ottobre 2007 n. 21428; Cassazione civile sez. I 24 maggio 2010 n. 12626)

Nel caso in esame, la segnalazione alla Centrale dei Rischi è senza dubbio legittima e costituisce atto dovuto in quanto dalla documentazione in atti si evince quanto segue:

- il contratto di finanziamento veniva concluso in data 31.5.1996 ed era finalizzato al miglioramento della struttura finanziaria della P. mediante consolidamento dell'indebitamento a breve nei confronti del sistema bancario;

- già dal 31.10.1998 la P. risultava inadempiente al pagamento delle rate come contestato dal Mediocredito con nota del 13.9.1999;
- in data 27.3.2002 la P. era ancora debitrice della somma di € 322.946,00;
- a fronte del piano di rientro stabilito in data 27.3.2002 da effettuarsi attraverso il versamento di dieci rate dell'importo di € 25.820,00 ciascuna la P. versava solo le prime tre rate;
- con missiva del 30.12.2002 la P. rappresentava le proprie difficoltà di cassa, dovute all'inadempimento di un cliente primario, e proponeva una dilazione fino al febbraio 2013;
- con missiva del 17.1.2003 l'I. Crediti accettava la proposta determinando il credito in € 269.756,94;
- in data 17.1. 2003 la P. chiedeva la rideterminazione del debito previo calcolo degli interessi nella misura del 6%;
- in data 21.2.2003 l'I. Crediti rideterminava il credito in € 261.143,11.

E' evidente che la P. non solo ha ammesso l'esistenza di un debito di rilevante importo, ma ha anche riconosciuto difficoltà di cassa, manifestatesi già dal 1998 e protrattesi fino al 2003. Si trattava di una situazione di difficoltà economica e finanziaria grave e non transitoria, che hanno legittimato la segnalazione del debito alla Centrale dei Rischi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo

P.Q.M.

il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Rossana Giannaccari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla P. s.r.l in persona del legale rappresentante pro-tempore nei confronti della I. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore quale procuratrice di I. M. s.p.a. e del M. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta tutte le domande proposte dalla P. s.r.l.;
- b) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta dalla I. S.P.A. in quale procuratrice di Intesa Mediocredito s.p.a. e per l'effetto condanna la P. s.r.l. ed il M. s.p.a. in solido tra loro al pagamento in favore della I. s.p.a. della somma di € 199.824,19 oltre interessi convenzionali di mora nei limiti del tasso soglia dal 3.6.2003 al soddisfo;
- c) condanna la P. s.r.l. ed il M. s.p.a. in solido tra loro al pagamento in favore della I. s.p.a. delle spese di lite che liquida in complessivi € 12.000,00 oltre spese forfettarie, Iva e cap come per legge.

Lecce, 2 dicembre 2013